

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto MASSIMO SBROGLIA

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

**ID: 10216 Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Canino Manciano e Montalto di Castro (VT) loc. Sugarella. Potenza nominale 93,6 MW - Codice procedura 10216**

*N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.*

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro : irregolarità procedurali e mancato rispetto della normativa

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro

**TESTO DELLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO : Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Canino Manciano e Montalto di Castro (VT) loc. Sugarella. Potenza nominale 93,6 MW - Codice procedura 10216**

Relativamente al progetto sopra descritto, il sottoscritto Massimo Sbroglia rileva che la documentazione presentata è totalmente inadeguata, e in particolare :

**ERRORI nel documento WON016\_R\_5 - Relazione Geotecnica e Sismica, dove si legge :**

a pag5 di 20 : "Sottozona 2B Livello di pericolosità sismica medio/alto" (informazione corretta)

a pag6 di 20 : "Area Aerogeneratori Comune di Canino Zona sismica 2B Zona con pericolosità sismica bassa. che può essere soggetta a scuotimenti modesti...." (informazione errata)

Questo grossolano errore di sottovalutazione della pericolosità sismica lascia supporre che tutto lo studio ne sia stato inficiato, dato che la classificazione sismica è un dato basilare per i calcoli progettuali da rispettare ai fini della sicurezza degli impianti.

**DANNI AMBIENTALI E PATRIMONIALI**

Vivendo in una casa di campagna di mia proprietà, posta in un terreno pieno di ulivi secolari, temo per i conseguenti danni che l'impatto visivo, acustico (onde sonore) ed elettromagnetico potrà facilmente procurarmi al benessere psicofisico, alla qualità di vita, al valore del mio immobile e all'economia della zona basata in buona parte sul turismo ma anche sulla produzione del famoso olio EVO DOP Canino, una coltura molto pregiata ed apprezzata.

La mia casa infatti risulterà molto vicina all'impianto progettato (il cui aerogeneratore più vicino disterà soltanto 1 km circa dall'abitazione) che sarà pertanto vicinissimo, visibilissimo e udibilissimo.

Ho scelto di vivere in questi luoghi per la loro integrità paesaggistica, definibile "toscaneggiante" per la bellezza dolce e equilibrata, composta da dolci declivi spesso intervallati dai numerosi corsi d'acqua, e da campi coltivati da secoli con sapienza ed ordine da generazioni di contadini che hanno cercato insieme utilità e bellezza. Vorrei quindi continuare a godere di questi splendidi panorami, dell'atmosfera agreste e della quiete di questa campagna, ma questo impianto eolico ad altissimo impatto visivo ed acustico violenterebbe questo ambiente e pregiudicherebbe del tutto la scelta di vita che ho fatto, causando danni alla mia salute e al mio patrimonio, oltre che un danno al mio diritto di veduta.

**EFFETTO SOMMATORIA E CUMULO DEGLI IMPIANTI**

La situazione sovraesposta è ancora più preoccupante in relazione alla sommatoria del disturbo acustico e visivo (sfarfallio diurno ma anche notturno a causa delle luci di segnalazione, ancor più fastidiose per chi come me soffre di disturbi alla vista), poichè si va ad aggiungere all'effetto dei 9 alti aerogeneratori del parco eolico "Arlena-Tessennano" installati nei comuni confinanti.

Il problema delle interferenze elettromagnetiche in zona e dei conseguenti rischi per la salute ed anche dei possibili disturbi alle telecomunicazioni non è stato adeguatamente affrontato e risolto nella VIA presentata (e anche su questa materia dovrebbe essere considerato l'effetto sommatoria con gli impianti installati e in via di installazione nei comuni adiacenti).

Faccio anche osservare che in zona agricola E è esclusa ogni lavorazione di tipo insalubre, quindi le emissioni sonore e luminose devono rientrare entro una precisa soglia, e dovrà anche essere verificato l'uso dei composti gassosi e chimici che saranno utilizzati per raffreddare le turbine degli aerogeneratori.

Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, poi modificato e integrato dal D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010, osservo che l'impianto in questione va inquadrato nell'ambito di una VAS complessiva, dato che trattasi di un progetto di rilevanza nazionale, valutando l'impatto ambientale considerando il territorio nel suo insieme, quindi includendo tutti i progetti FER realizzati e in via di realizzazione nell'intera area contigua di Canino, Montalto di Castro, Tuscania, Arlena, Tessennano e Piansano.

Il cumulo di impianti FER presenti nella zona interessata, considerata in termini di area vasta e quindi coinvolgente un perimetro più ampio rispetto allo stretto confine comunale, impone infatti un'indagine maggiormente approfondita, considerato che quella stessa area presenta una concentrazione tale di infrastrutture da rendere i nuovi inserimenti territorialmente insostenibili.

In particolare, l'analisi degli impatti cumulativi condotta dalla proponente sull'intervento in oggetto appare carente sotto il profilo della compiuta valutazione dei riflessi che la presenza congiunta di molteplici impianti genera sulla medesima area vasta. Tali riflessi, infatti, dovrebbero comportare anche la riduzione delle soglie di potenza (del 50%) secondo quanto dispone il DM 52/2015 del TUA: "Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (art. 4, allegato II, allegato III).

Si riportano sul tema in esame riferimenti legislativi e giurisprudenziali che dimostrano come la concentrazione di impianti ed il cumulo degli stessi siano atti a fondare una valutazione di inidoneità dell'area scelta come collocazione.

L'allegato 3 lettera E del DM 10 settembre 2010 infatti stabilisce che:

nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area.

L'art.20 comma1 lettera A e comma 2 del Decreto Legislativo 199/2021 stabilisce che i decreti attuativi tesi a stabilire principi e criteri su cui fondare l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER debbono in via prioritaria:

1. "dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili...."

2. "ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma 1 stabiliscono altresì la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti..."

Le disposizioni riportate rivelano come il legislatore mostri di considerare, elevandola a parametro di legittimità dell'istanza, la concentrazione di impianti nel medesimo territorio, assumendo addirittura l'area vasta come campo di indagine (ambito non considerato da questo progetto su cui stiamo fornendo osservazioni). Le "elevate concentrazioni" di cui parlano le linee guida nazionali contenute nel DM del 2010 sono infatti qualcosa di più e di diverso dalla valutazione cumulativa che la legge stabilisce ai fini dell'assoggettabilità a VIA. Non si tratta infatti di valutare soltanto l'effetto cumulo, ma di stabilire un criterio più ampio, che si atteggia così a principio, volto ad escludere la possibilità di collocazione di impianti FER ove il territorio presenti una elevata concentrazione degli stessi, affermando al contempo

un ovvio concetto di equa ripartizione e di ragionevole distribuzione degli impianti citati tra le diverse Regioni e, di riflesso, all'interno dei singoli Comuni. Lo impone non solo il principio del Burden Sharing, ma anche, e soprattutto, l'uguaglianza di matrice costituzionale che penetra con la sua forza precettiva le istanze autorizzatorie calibrandone, per equità e ragionevolezza, la distribuzione sul territorio.

La giurisprudenza si è allineata a questa impostazione aprendo ad un concetto di saturazione territoriale che valesse a legittimare la necessità di pianificare le aree cui destinare le collocazioni escludendo, in caso di concentrazioni insostenibili ovvero interferenti con zone di pregio paesaggistico ed ambientale (quale è quella della città di Tuscania e del suo territorio classificato per la gran parte come paesaggio agricolo di valore dal PTPR regionale), porzioni territoriali ritenute inidonee agli inserimenti.

"E' quindi legittima la scelta, nell'ambito di strumenti urbanistici, di sottrarre determinate aree a tali insediamenti piuttosto che quella di concentrare i nuovi impianti in aree specifiche, in quanto meno interferenti con i beni paesaggistici. Tale individuazione risulta frutto di scelte discrezionali compiute nell'esercizio della potestà amministrativa di pianificazione e di attuazione dei principi dettati in via generale dal legislatore statale." TAR Puglia, Bari Sez I 6 giugno 2019 n.819

Si assiste così ad una evoluzione del concetto stesso di saturazione dei luoghi, che da iniziale elemento di favore verso le installazioni stante la considerazione della già avvenuta antropizzazione dei luoghi, diviene ora parametro valutativo che penetra l'istanza del privato alla realizzazione, rendendone necessaria una verifica circa la concreta compatibilità dell'intervento col mantenimento dell'integrità e del valore del territorio. Ciò è reso più evidente in presenza di un vincolo, che non può retrocedere rispetto all'esigenza di collocare impianti, ma vale anche ove, pur in assenza di vincolo, si manifesta la necessità di non compromettere ulteriormente le aree, specie quelle a destinazione agricola, già occupate da infrastrutture, come nel caso della zona a ovest di Tuscania, città di elevato valore storico e artistico ai cui confini territoriali cui già sorgono gli altissimi aerogeneratori (circa 30) dei parchi eolici di Piansano, Arlena e Tessennano (senza contare i tanti altri impianti fotovoltaici già attivi o approvati, come ad esempio la vasta area di fotovoltaico nello stesso ambito comunale di Tuscania, denominata Pian di Vico).

Lo sviluppo degli impianti non potrà mai atteggiarsi come palesemente squilibrato rispetto all'esigenza di tutelare l'ambiente ed il paesaggio.

## **SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO**

Nel PTPR - Piano Territoriale Paesistico Regionale - della Regione Lazio, sia il mio terreno che tutta la zona circostante (compresa buona parte di quella su cui verrebbe installato l'impianto in questione) sono classificati come PAV "paesaggio agrario di valore".

Molti degli aerogeneratori progettati ricadrebbero in tale tipo di paesaggio così classificato.

Leggendo quanto stabilito nell'art. 131 del DLgs n.42 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) qui verrebbe con tutta evidenza negata "la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari" (comma 4) e la "salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche" (comma 6).

Leggendo le linee guida del Decreto Interministeriale del 10.09.2010, dove si afferma :  
occorre comunque salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;

Questo progetto invece disattende completamente questa salvaguardia prevista nelle linee guida citate..

Osservo quindi che, piuttosto che conservare e valorizzare il paesaggio, come gli Enti preposti istituzionalmente dovrebbero fare in base alle leggi in vigore, approvando questo progetto verrebbe invece consentito di stravolgerne la specificità causandone un'evidentissima alterazione che sarebbe in netto contrasto con la dovuta tutela della qualità del paesaggio rurale di tutta la zona interessata (sia nel territorio di Canino e Montalto, sia in quello dei comuni limitrofi, in un ampio raggio di decine di km!).

Questo progetto infatti non rispetta nè il PTPR regionale, nè il suddetto Dgls. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) nè il Decreto Interministeriale succitato, in quanto, piuttosto che tentare di localizzare tali impianti in aree degradate al fine di un loro recupero, si cerca di localizzarli in aree di notevole valore paesaggistico, agricolo e turistico, degradandole! Una contraddizione in termini.

La produzione industriale di energia elettrica muterebbe pertanto drasticamente e irrimediabilmente la destinazione d'uso e la natura dei luoghi.

Per finire, manca un'adeguata valutazione di compatibilità paesaggistica, anche in relazione all'assetto percettivo, scenico e panoramico, e non vengono previste adeguate misure di mitigazione.

### **VEDUTE DA SITI STORICO-ARCHEOLOGICI (VULCI, ECC.)**

Le vedute dal famosissimo sito archeologico (candidato UNESCO) di Vulci (situato a meno di 10 km dagli aerogeneratori più vicini) saranno deturpate e irrimediabilmente compromesse.

**Lo splendido scenario panoramico che oggi si apre guardando dalla zona centrale del sito (ad esempio dal decumano e dal criptoportico) verso est, di particolare pregio e rilievo, sarebbe profondamente alterato e stravolto, in quanto sarebbero visibilissimi tutti i 13 aerogeneratori previsti, posti a meno di 10km dalla città antica.**

**Considerato che è stato studiato un nuovo ambito distanziale ex D.M. 10 settembre 2010 in funzione dell'altezza degli aerogeneratori pari a 50 volte l'altezza massima raggiunta dagli aerogeneratori proposti (in questo caso 13 km : 260 m x 50) si osserva che l'area dell'ambito distanziale interferisce con il sito archeologico-naturalistico di Vulci, cosa che però non è stata valutata nel progetto da autorizzare.**

L'antica Vulci poi è situata inoltre a solo 60 metri di altitudine, mentre gli aerogeneratori sarebbero ad altezza ben più alta, mediamente un centinaio di metri in più, e quindi ancor più visibili.

Il sito è attualmente molto ben preservato dal punto di vista paesaggistico, sulla linea di orizzonte non si notano impianti industriali di alcun tipo, nemmeno le alte ciminiere della vicina centrale di produzione elettrica di Montalto, coperte sul lato sud da una collinetta che impedisce la vista verso la costa.

Nel 2016 il parco archeologico-naturalistico di Vulci (sito web ufficiale : [www.vulci.it](http://www.vulci.it)) è stato designato dalla Regione Lazio quale attrattore culturale della Provincia di Viterbo.

Nella convenzione Stato/Enti locali n. 690/99 – all'art.6 – firmatari Mibact, Regione Lazio, Provincia di Viterbo e i comuni di Montalto di Castro e Canino, la Regione Lazio "riconosce il parco archeologico di Vulci e il suo ambito paesaggistico come attrattore culturale e componente essenziale del contesto di vita della collettività, e ne promuove la più ampia fruizione culturale e turistica".

Inoltre, è stato omesso di considerare anche le vedute dal vicino famoso Ponte dell'Abbadia di epoca etrusca e dall'attiguo millenario Castello dell'Abbadia che ospita il museo archeologico : anche queste omissioni sono di una gravità inaudita, in quanto gli aerogeneratori saranno ben visibili da tutta quella zona.

Tutto questo senza affatto tralasciare il deturpamento delle vedute dai pregevoli centri storici di Tuscania, Bolsena e Montefiascone.

**Ne consegue che gli elaborati sono carenti di dati fondamentali per poter effettuare un'analisi compiuta della problematica dell'impatto visivo sul territorio.**

**Il sito di Vulci deve essere preservato da un simile affronto visivo. Sarebbe una vergogna mondiale che in caso di approvazione pubblicizzeremo in tutte le sedi internazionali possibili.**

**In conclusione, per tutti i motivi sopra esposti, vi esprimo la mia ferma opposizione in merito all'approvazione del progetto di impianto eolico in questione.**

---

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

#### ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data CERVETERI, 18/10/2023

Il/La dichiarante

Mario Slyk